



Città di Lucca

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
NELLA CITTÀ DI LUCCA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31.1.2013, in vigore dall'1.4.2013.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 3.3.2015, in vigore dall'1.4.2015.

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.....	3
ARTICOLO 3 - GETTITO DELL'IMPOSTA	3
ARTICOLO 4 - RUOLO DEL PANEL DI INDIRIZZO	3
ARTICOLO 5 - SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEI VERSAMENTI	4
ARTICOLO 6 - MISURA DELL'IMPOSTA	4
ARTICOLO 7 - DIFFERENZIAZIONE TRA ALTA E BASSA STAGIONE	4
ARTICOLO 8 - ESENZIONI.....	4
ARTICOLO 9 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA.....	4
ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE.....	5
ARTICOLO 11 - CONTROLLO E ACCERTAMENTO IMPOSTA.....	5
ARTICOLO 12 - SANZIONI	6
ARTICOLO 13 - INTERESSI.....	6
ARTICOLO 14 - RISCOSSIONE COATTIVA	6
ARTICOLO 15 - RIMBORSI	6
ARTICOLO 16 - CONTENZIOSO	6

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14.3.2011 n° 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14.3.2011 n° 23.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel Comune di Lucca.
3. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere, extralberghiere ed all'aperto che offrono alloggio, come stabilisce la Legge Regione Toscana 23.3.2000 n° 42 (Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo). Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Affittacamere professionali e non
 - Agriturismi
 - Alberghi
 - Aree di sosta attrezzate per uso turistico
 - Campeggi
 - Casa per ferie
 - Case e appartamenti per vacanze
 - Ostelli per la gioventù
 - Parchi di vacanza
 - Residence
 - Residenze d'epoca
 - Residenze turistico-alberghiere
 - Strutture ricettive extra-alberghiere per la ospitalità collettiva
 - Villaggi turistici.
4. Rientrano inoltre nelle strutture ricettive anche gli alloggi ammobiliati locati per uso turistico.

Articolo 3 - Gettito dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 14.3.2011 n° 23, è destinato integralmente alla promozione e allo sviluppo del sistema turistico locale.
2. Le priorità verso cui indirizzare il gettito dell'imposta saranno indicate, annualmente, dall'Amministrazione Comunale dopo aver consultato il panel di indirizzo definito all'interno dell'Osservatorio Turistico di Destinazione.
3. Il Consiglio Comunale riceve, entro la fine del mese di febbraio, l'adeguata informativa circa l'andamento dell'applicazione dell'Imposta di soggiorno riferita all'anno precedente.

Articolo 4 - Ruolo del panel di indirizzo

1. Il panel di indirizzo costituito all'interno dell'Osservatorio Turistico di Destinazione ha funzioni consultive, progettuali e di controllo ai fini dell'utilizzo delle risorse economiche provenienti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Articolo 5 - Soggetto passivo e soggetto responsabile dei versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi, non residenti nel Comune di Lucca, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile dei versamenti delle somme riscosse sulla base delle presenze registrate e della presentazione delle dichiarazioni è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta stessa.

Articolo 6 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive con riferimento alla loro tipologia, come definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. In particolare per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "spighe". Per le strutture ricettive per cui non è prevista una tale classificazione, la tariffa dell'imposta non è differenziata nell'ambito della stessa tipologia.
2. L'imposta è dovuta fino ad un massimo di tre pernottamenti consecutivi nel periodo di alta stagione e per una sola notte nel periodo di bassa stagione, come definiti dal successivo art. 7.
3. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. Qualora il provvedimento non venga adottato, sono confermate le tariffe d'imposta applicate nel precedente esercizio.

Articolo 7 - Differenziazione tra alta e bassa stagione

1. Per alta stagione si intende il periodo dal 1° aprile alla prima domenica di novembre di ogni anno, mentre la bassa stagione decorre dal lunedì successivo alla prima domenica di novembre al 31 marzo dell'anno successivo.

Articolo 8 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - un autista di pullman e una guida turistica di accompagnamento di gruppi non inferiori a 25 unità;
 - i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
 - i portatori di handicap non autosufficienti con accompagnatore.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b), c) e d), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 2000 e successive modificazioni, relativa alla spettanza dell'esenzione.

Articolo 9 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua trimestralmente il versamento al Comune di Lucca dell'imposta di soggiorno dovuta, entro i seguenti termini:

Trimestre	Scadenza del versamento
gennaio-febbraio-marzo	15 aprile
aprile-maggio-giugno	15 luglio
luglio-agosto-settembre	15 ottobre
ottobre-novembre-dicembre	15 gennaio

3. Il versamento è effettuato con le seguenti modalità:

- mediante bollettino postale o bonifico bancario;
- tramite le apposite procedure telematiche;
- mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate.

Articolo 10 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune di Lucca, entro gli stessi termini sopra previsti dall'art. 9 per il versamento al Comune, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato secondo i giorni di permanenza, il numero delle esenzioni, l'imposta versata e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. La comunicazione di cui al periodo precedente va presentata anche in caso di assenza di pernottamenti imponibili, fatta eccezione per i gestori delle strutture di cui al punto 4 dell'art. 2, i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione solo se nel trimestre interessato la struttura è stata locata ad uso turistico.
2. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa su supporto cartaceo, o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale, sino alla definizione di apposita procedura telematica da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, dell'entità e delle esenzioni, mediante indicazione in appositi spazi ben visibili e attraverso la distribuzione di apposito materiale informativo predisposto dall'Amministrazione Comunale.
4. Il gestore è tenuto a richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza.
5. Il gestore invita a far compilare all'ospite, che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo rilasciato dal Comune e trasmetterlo al Settore Tributi dell'Amministrazione Comunale. Nel caso di mancata compilazione del suddetto modulo da parte dell'ospite, il gestore ne darà comunicazione all'Ufficio Tributi compilando il modulo predisposto. Detti moduli saranno trasmessi secondo le scadenze di cui al comma 2 dell'art. 9.
6. Il gestore della struttura ricettiva, in quanto agente contabile, è tenuto a trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su modello approvato con DPR 194/1996 - All. B.
7. I gestori delle strutture ricettive, al fine di rendere possibili i controlli contabili da parte dell'Amministrazione Comunale, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (es. dichiarazione, copia dei versamenti, dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, ecc.).

Articolo 11 - Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo sull'ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 10, con criteri di verifica a campione, mediante il Corpo di Polizia Municipale (legge n. 248 del 2 dicembre 2005 e s.m.i.) anche in collaborazione con la Guardia di Finanza.
2. La Polizia Municipale nell'espletamento delle funzioni di controllo, potrà acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva inerenti alla dichiarazione di cui all'art. 10 e ai versamenti dell'imposta effettuati.
3. I controlli verranno effettuati utilizzando tutti gli strumenti previsti dalle normative vigenti al fine del recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al comune.
4. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale.
5. Si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi da 158 a 168, della legge 27.12.2006 n° 296.

Articolo 12 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18.12.1997, n° 471, n° 472 e n° 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n° 472 del 1997.
3. Per l'omessa, tardiva, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 10 comma 1, per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta riscossa dal gestore della struttura ricettiva, e per la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 10, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689.
4. Gli importi del pagamento in misura ridotta, per le violazioni di cui al comma precedente, è stabilito dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24.11.1981 n. 689, anche in maniera differenziata per tipologia di violazione.
5. Nel caso di presentazione tardiva della dichiarazione ed in assenza di irregolarità nel versamento dell'imposta, si applica comunque la sanzione minima prevista.

Articolo 13 - Interessi

1. Sulle somme non versate o versate tardivamente si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 7-bis del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni. Interessi nella stessa misura spettano nei casi di rimborso di cui comma 2 del successivo art. 15.

Articolo 14 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 15 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 10.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero di quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 16 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31.12.1992 n° 546.